



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI (SI)

Servizio Affari Generali

Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2025

Indetto ai sensi delle Legge 431/1998, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R. Toscana n.2 del 02/01/2019 e ss.mm.ii., della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.851 del 23/6/2025, della Deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 29/7/2025, della determinazione del Servizio Affari Generali n.110/456..... del...31/7/2025.....

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

che secondo quanto previsto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a partire dal 01 agosto 2025 al 22 agosto 2025

ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

Possono essere accolte le domande di soggetti e nuclei familiari che, **alla data di pubblicazione del presente Bando**, siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi.

REQUISITI SOGGETTIVI:

- 1) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata ai sensi della vigente normativa;
- 2) Essere residente nel Comune di **RADDA IN CHIANTI** e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
- 3) Sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili ad uso abitativo adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Radda in Chianti. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
 - a2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate o controlli a campione su eventuali proprietà immobiliari all'estero.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a1) e a2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- a. coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- b. alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- c. alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c..

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

- 4) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
- 5) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal D.P.C.M. n.159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 3)-a2) e 4);
- 6) possesso di attestazione ISE/ISEE in corso di validità e sottoscritta entro i termini di scadenza del Bando rilasciata dall'INPS, compilata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii.;
- 7) Essere in possesso, in mancanza dell'attestazione di cui al precedente punto 6), della ricevuta di presentazione della DSU-ISEE all'INPS;
- 8) Sussistenza di valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159 e ss.mm.ii. rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 (Euro 16.033,42) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo di Euro 16.033,43 e l'importo massimo di Euro 32.456,72 ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;
 - Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 calcolati ai sensi del citato D.P.C.M. n.159/2013 (limite per l'accesso all'E.R.P.);
- 9) **Non titolarità, da parte di alcuno dei componenti il nucleo familiare, di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani. Qualora uno di questi contributi sia stato percepito, il contributo teorico sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità.**

Inoltre, qualora un componente del nucleo familiare richiedente abbia percepito nell'anno 2025 la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il contributo spettante verrà parametrato in rapporto al numero dei mesi in cui sostegno dell'ADI non sia stato percepito.

REQUISITI OGGETTIVI:

Essere titolare di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.);
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

In caso di contratto che preveda la scadenza (anni 4+4 o 3+2) nell'anno 2025 e che contempili la proroga o il rinnovo tacito dello stesso, dovrà essere presentata all'Agenzia delle Entrate (ed allegata alla domanda di contributo) la documentazione relativa alla proroga o al rinnovo contrattuale, tranne il caso in cui il contratto sia nella fase di proroga ed il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca.

In caso di separazione dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

I requisiti soggettivi e oggettivi, ad eccezione dell'ultima tassa di registro annuale pagata o della documentazione del rinnovo contrattuale (che potranno riportare la data di pagamento successiva alla pubblicazione del Bando ma non successiva alla scadenza del Bando stesso) o della data di sottoscrizione della DSU-ISEE, **devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo**, salvi i casi di trasferimento della residenza come previsto all'ultimo comma dell'art.9 del Bando.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

I suddetti requisiti dovranno permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

ART. 2 DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento all'attestazione ISE/ISEE valida alla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 05/12/2013 n.159, non superiore a € 32.456,72 e un valore ISEE non superiore a €16.500,00.

Per gli studenti universitari il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Ai sensi dell'art.11 comma 9 del DPCM 159/2013, in caso di imminente scadenza del termine di presentazione della domanda, l'interessato può presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU-ISEE. Il Comune potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte dell'Ufficio Comunale del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2025 risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio.

ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente bando l'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dall'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013. Il Comune verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa Isee.

ART. 4 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art.3 comma 1 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 il richiedente cittadino italiano o dell'Unione europea, può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art.1.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, che autocertifichino la residenza fiscale in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui all'art.1.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del Bando.

L'Ufficio si riserva comunque di eseguire ulteriori verifiche presso le Autorità interessate o controlli a campione su eventuali proprietà immobiliari all'estero.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, l'Ufficio provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

1. copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
2. copia del permesso di soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
3. copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
4. copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o l'adesione al regime della cedolare secca di cui all'art.3 del d.lgs. n. 23/2011, se non già previsto all'interno del contratto;
5. In caso di contratto scaduto che contempli il rinnovo tacito dello stesso, copia della documentazione relativa al rinnovo contrattuale presentata all'Agenzia delle Entrate, tranne il caso in cui il proprietario abbia aderito al regime fiscale della cedolare secca;
6. *(se ricorre il caso)* certificazione a firma del Responsabile del competente Ufficio della Società della Salute, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali, qualora il richiedente abbia ISE Zero o paghi un canone maggiore della somma tra i redditi e il patrimonio mobiliare del nucleo desunti dall'attestazione ISEE e che non abbia compilato la parte della domanda riservata a chi ha ISE ZERO;
7. *(se ricorre il caso)* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata a cura della persona fisica che contribuisce al pagamento del canone di locazione nel caso in cui il richiedente abbia ISE zero e non sia stato preso in carico dai Servizi Sociali del Comune corredata dalla copia di un documento di riconoscimento valido (da presentare solo nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato di avere ricevuto aiuto economico per il pagamento del canone di locazione nella parte della domanda riservata a chi ha ISE ZERO – Vedi Allegato "A" alla domanda);
8. in caso di proprietà immobiliari così come definite dalle lettere a1) e a2) del punto 3 dei REQUISITI SOGGETTIVI dovrà essere presentata la documentazione attestante il possesso di uno o più dei requisiti sotto elencati:
 - atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà;
 - documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;
 - documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale vi sia la titolarità pro-quota

di diritti reali;

- dichiarazione di inagibilità dell'immobile rilasciata dal Comune o altra Autorità competente;
- documentazione attestante che l'immobile è sottoposto a procedura di pignoramento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

9. Per i cittadini, con esclusione di coloro che si trovano in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno residenza fiscale o, in alternativa:
- a) dichiarazione, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari della impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
 - b) prova documentale a dimostrazione di aver presentato alle Autorità competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la scadenza del Bando.

L'Ufficio si riserva di richiedere, ad integrazione della domanda presentata, ulteriore documentazione.

ART. 6 - ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.1, sono collocati all'interno della graduatoria distinta in fascia A) e in fascia B) come individuate all'art.1 punto 8), secondo l'ordine decrescente di incidenza canone/ISE;
2. In caso di parità, l'ordine verrà determinato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato.

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria

L'Ufficio, successivamente al termine fissato dal presente Bando per la presentazione delle domande, provvede ad acquisire le attestazioni ISEE dei richiedenti e procede, all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, nonché alla proposta di formazione della graduatoria provvisoria nei modi stabiliti all'art.6 sopracitato. La graduatoria provvisoria, approvata con atto del Responsabile del Servizio Affari Generali, verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno **02 ottobre 2025** e rimarrà affissa per **10** giorni, con l'indicazione dei modi e dei tempi per proporre ricorso al Responsabile del procedimento circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria, ed eventualmente presentare documentazione integrativa.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, l'Ufficio Comunale non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei richiedenti il contributo, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria. Verrà solo comunicato, tramite la modalità indicata dal richiedente sul modello di domanda, il **codice utente univoco** che sarà assegnato ad ogni istanza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di privacy.

2. Formazione della graduatoria definitiva

Il Responsabile del procedimento decide sulle opposizioni a seguito della valutazione di documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate nella domanda, salvo quanto previsto all'art.1 per la tassa di registro. Successivamente forma la graduatoria definitiva nei modi stabiliti all'art.6.

Entro e non oltre il **17 ottobre 2025**, salvo diversa indicazione della Regione Toscana in merito ai tempi stabiliti per la rendicontazione del contributo da parte dei Comuni, il Responsabile del procedimento provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio online del Comune la graduatoria definitiva per **10** giorni consecutivi. La graduatoria definitiva esplica la sua validità dal 1° giorno di pubblicazione.

Nella graduatoria definitiva non saranno riportati il nome e cognome del richiedente ma solo il **codice univoco**. L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio on-line dell'Ente costituirà mezzo idoneo di conoscenza, pertanto l'Ufficio non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti. (L. 241/90, art.8, comma 3).

ART. 8 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art.11 della Legge 431/1998 e deve essere inteso come **"contributo teorico"** in quanto è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

Non essendo stato finanziato dal Governo per il corrente anno il Fondo di cui all'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431, il contributo viene erogato nei limiti delle risorse comunali e regionali disponibili

specificatamente destinate alla misura.

Il **contributo teorico** è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e ss.mm.ii. ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo teorico è così determinato:

- a) **nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando: importo pari alla parte del canone di locazione annuale eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui** (il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00);
- b) **nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, importo pari alla parte del canone di locazione annuale eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui** (il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00);

I contributi di cui al presente Bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana come sopra indicati, entro i limiti delle dotazioni finanziarie assegnate per l'anno corrente dalla Regione stessa e dal Comune di Radda in Chianti.

Qualora i nuclei familiari abbiano beneficiato nell'anno 2025 di altri benefici pubblici da qualunque ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo temporale per cui viene richiesto il contributo, tale somma sarà decurtata dall'importo di cui alle lettere a) o b).

Ove il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità, di cui al punto 9) dei requisiti soggettivi di cui all'art.1, il contributo teorico sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno emergente dalla graduatoria definitiva, l'Ufficio comunale applicherà riduzioni sulle quote spettanti mediante redistribuzione del totale complessivo delle risorse regionali e delle risorse comunali fra tutti gli aventi diritto collocati in graduatoria nelle fasce "A" e "B" formate secondo i criteri di cui all'art.6.

Come previsto nell'Allegato A alla Delibera n.851 del 23/6/2025 l'erogazione del contributo non può essere inferiore ad euro 200,00. Si precisa pertanto che la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione del contributo spettante, se inferiore a tale importo. Tuttavia, in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2025 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il Comune erogherà il contributo ai beneficiari previa verifica della veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda e su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione da presentarsi, nei termini che l'Ufficio comunale stesso comunicherà agli interessati, della seguente documentazione:

- 1) prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca o idonea ad attestare l'avvenuto pagamento di una somma di denaro contante per il canone di locazione;
La prova documentale di cui sopra dovrà contenere i seguenti dati:
 - Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario;
 - Nome e cognome di chi effettua il pagamento
 - Importo del canone corrisposto;
 - Periodo di riferimento (mensilità);
 - Firma leggibile di chi rilascia la ricevuta;
 - Marca da bollo di importo vigente al momento del rilascio della ricevuta.
- 2) copia del versamento dell'ultima tassa di registro annuale corrisposta (se dovuta) o copia della documentazione dalla quale risulti che il proprietario si è avvalso dell'opzione "cedolare secca" se non già ricompresa nel contratto di locazione o, in caso di contratto di locazione scaduto, copia della documentazione relativa al rinnovo dello stesso, presentata all'Agenzia delle Entrate;
- 3) estremi del conto corrente bancario o postale o carta di pagamento, se non già indicato in domanda,

intestato al richiedente, sul quale, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.231/07 e s.m.i., l'ufficio comunale effettuerà il versamento del contributo spettante. Non possono essere effettuati versamenti su libretti postali.

- 4) copia documentale comprovante, per coloro che ricevono sostegno economico in caso di ISE zero, la tracciabilità del sostegno ricevuto.

Sono ammessi come ricevute anche i bonifici bancari e postali purché gli stessi indichino la causale del versamento, il beneficiario ed il codice riferimento operazione oppure il timbro ed il visto della Banca o della Posta. Sono ammesse, in sostituzione delle ricevute di affitto, eventuali dichiarazioni cumulative dei proprietari dell'alloggio riportanti gli importi ed i mesi pagati dall'inquilino. Tali dichiarazioni dovranno essere munite della regolare marca da bollo di importo vigente alla data di rilascio e copia di un documento di riconoscimento valido.

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOPRA NEI TERMINI RICHIESTI DALL'UFFICIO COSTITUISCE AUTOMATICA DECADENZA DAL BENEFICIO.

Il contributo spettante sarà eventualmente decurtato, salvo quanto previsto dal successivo art.10 comma 2, delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

Nell'ipotesi in cui si dovessero verificare i seguenti casi:

- a) accertamento, sulla base delle ricevute prodotte, del pagamento di un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda: non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) accertamento, sulla base delle ricevute prodotte, del pagamento di un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda: si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del relativo contributo.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di decorrenza della residenza anagrafica nel Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio. Per "data di disponibilità dell'alloggio" deve intendersi quella in cui il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dello stesso.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte dell'Ufficio circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 – CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi, che dovranno farne richiesta allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al loro stato di eredi e copia delle ricevute del pagamento del canone. ~~fino alla data del decesso del richiedente.~~

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità incolpevole così come definita dalla L.R.T. n.2/2019 e s.m.i., il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. Tale erogazione è subordinata alla presentazione, entro i termini stabiliti dall'Ufficio comunale, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del conduttore e del locatore, in cui dovranno essere elencati i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2025. *(Allegato "B" alla domanda)*

Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità, ed in quest'ultimo caso rendersi disponibile a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del successivo Bando per il contributo affitti. L'erogazione del contributo, a favore del locatore, sarà effettuata mediante accredito sul c/c bancario o postale indicato dallo stesso (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e s.m.i. - *Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore*).

ART. 11 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il periodo è fissato in **n.3 settimane**, con inizio dal 1 agosto 2025 e scadenza il 22 agosto 2025.

12 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune e scaricabile dal sito www.comune.raddainchianti.si.it

La domanda potrà essere presentata al protocollo dell'Ente in orario di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 – martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00), oppure mediante pec all'indirizzo: comune.radda@postacert.toscana.it o spedita a mezzo raccomandata postale A/R (le domande dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine di scadenza del Bando, pertanto non farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante).

La domanda dovrà contenere obbligatoriamente l'indicazione del recapito del richiedente a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti il presente procedimento; in mancanza l'Ufficio Comunale non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni trasmesse.

ART. 13 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DEFINITIVA DELLE DOMANDE

Saranno considerate irricevibili le seguenti domande:

- non firmate;
- prive della copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- pervenute successivamente alla scadenza del Bando;
- i cui valori ISE/ISEE non rientrino nei limiti di cui all'art.1 par. 8) del presente Bando;
- carenti nella compilazione di elementi essenziali della domanda (come elencati all'art.5 del presente Bando).

Verranno escluse dalla graduatoria le domande:

- che, a seguito di controlli da parte del Comune dovessero contenere dati non corrispondenti al vero;
- le cui DSU-ISEE dovessero presentare omissioni o difformità, salvo quanto previsto al successivo art.15;
- il cui importo del contributo spettante dovesse risultare inferiore al minimo erogabile di Euro 200,00 (contributo non erogabile).

ART. 14 - MOTIVI DI ESCLUSIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE

Le domande prive degli allegati obbligatori indicati all'art.5 saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso, siano integrate con la documentazione mancante.

Saranno inoltre provvisoriamente escluse quelle domande per le quali era stata dichiarata la presentazione all'INPS della DSU, ma per le quali, in sede di istruttoria delle domande e comunque fino alla formulazione della graduatoria provvisoria, non sia stato possibile, negli archivi dell'INPS, acquisire d'ufficio la relativa attestazione ISEE non risultando la stessa, COMPLETATA ED ATTESTATA dall'INPS stesso. Tali domande potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, risultino integrate con copia della Attestazione ISEE, previa verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti.

ART. 15 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi di quanto stabilito dall' Art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e dall'art. 9 - Allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale 851 del 23/6/2025, il Comune effettua i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando, e trasmette all'Ufficio della Guardia di Finanza, competente per territorio, gli elenchi nominativi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento comunale per l'effettuazione dei controlli sulle

dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, approvato con deliberazione C.C. n.55 del 30/12/2024, i procedimenti relativi all'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione fanno eccezione ai fini dei controlli in modalità ordinaria a campione; pertanto l'Ufficio comunale effettua i controlli generalizzati su tutte le domande presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti. Il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART.16 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

(art.13 Regolamento UE 2016/679)

Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa Privacy ai sensi dell'art.13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale, allegata alla domanda di ammissione al Bando.

ART. 17 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla legge n.431/1998, la L.R. Toscana n.2/2019, al DPCM n.159/2013, e alla vigente Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.851 del 23/6/2025.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Bando è il Comune di RADDA IN CHIANTI.

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Affari Generali, dr.ssa Veronica Gorga.

Radda in Chianti, 1 agosto 2025

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

dr.ssa Veronica Gorga